



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonché le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla *Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio*.

Soggetti obbligati

Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:

- ▶ imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- ▶ società semplici agricole;
- ▶ società semplici non agricole;
- ▶ società cooperative e consorzi;
- ▶ enti economici pubblici e privati;
- ▶ aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- ▶ Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- ▶ società di persone (Snc, Sas);
- ▶ società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- ▶ imprese estere con unità locali in Italia;
- ▶ Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
- ▶ società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Sono confermate anche le misure transitorie adottate nel 2011 a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.23/10: gli iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) e cioè associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano attività d'impresa, agricola o commerciale, non esclusiva o prevalente, versano un diritto annuale di €30; il tributo dovuto dalle società semplici non agricole e dalle società tra avvocati è pari alla misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato (€200), quello a carico delle società semplici agricole è ridotto alla metà (€100).

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- ➡ le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2011 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- ➡ le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2012;

- ➔ le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2011 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2012;
- ➔ le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'art.2545-septiesdecies c.c.) nell'anno 2011

Misura del diritto

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.255658 del 27/12/11, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2012, confermando gli stessi importi del 2011, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio IAA, come stabilito dall'art.18 della L. n.580 del 29/12/1993.

Le modifiche normative introdotte al sopra citato art.18 della L. n.580 comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per le imprese individuali e i soggetti iscritti nel Rea, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, l'emanando decreto ha individuato un regime transitorio.

Imprese di nuova iscrizione

Dal 1° gennaio 2012 si applicano i seguenti importi :

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)	€200,00	€40,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese	€88,00	€18,00
Società semplici agricole	€100,00	€20,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	€30,00	---

Imprese già iscritte

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Sezione speciale

Tipologia d'impresa/società	Costi
Imprese individuali	€88,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€110,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc..)	€30,00
Soggetti semplici con ragione sociale agricola	€100,00

Soggetti semplici con ragione sociale non agricola	€200,00
Società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2 febbraio 2001, art.16)	€200,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Sezione ordinaria

Le modifiche normative introdotte all'art.18 co.4 della L. n. 580 del 29/12/93, dal co.19 dell'art.1 del D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, comportano un obbligo di pagamento di un diritto annuale in misura fissa per la sede delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria, e quindi per l'anno 2012 gli importi per le imprese iscritte in sezione ordinaria sono così determinati:

- ➔ imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a €200,00 per la sede legale, e un diritto di €40,00 per ciascuna unità locale.
- ➔ tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2011 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella.

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa.

L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello Irap 2012.

Aliquote in base al fatturato 2011 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un max. di €40.000,00)

Unità locali

- ▶ le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200,00 per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
- ▶ se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2012 e il codice tributo 3850;
- ▶ le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a €110,00.

Arrotondamenti

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali.

L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.